



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

22 maggio 2026

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

OGGETTO: Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026 - Natura tributaria del canone - Indicazioni in ordine alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul sito *internet* del Dipartimento delle finanze.

Con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 12225, pubblicata il 1° maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – nel risolvere la questione del riparto di giurisdizione, nell'ambito del rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis* cod. proc. civ., rispetto al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d'ora in poi anche canone unico) – hanno affrontato il tema della natura giuridica del canone in oggetto, stabilendo il principio di diritto secondo il quale lo stesso *"ha, in ogni caso, natura tributaria"*, affermando, conseguentemente, la giurisdizione del giudice tributario.

A seguito dell'inquadramento del canone tra le entrate locali di carattere tributario, si rende prioritariamente necessario soffermarsi, a legislazione vigente, sulla questione relativa alla pubblicazione sul sito *internet* dipartimentale www.finanze.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia di canone unico, a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo, occorre evidenziare che questo Dipartimento – anche sulla base di quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza – ha sinora ritenuto che il canone costituisse un'entrata patrimoniale, con la conseguenza che le relative deliberazioni non rientrassero nel novero degli atti soggetti alla pubblicazione sul predetto sito *internet*.

A questo proposito, occorre richiamare le pronunce, menzionate dalla stessa Suprema Corte, che hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base della considerazione che il canone avesse ad oggetto *"mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, prive di valenza"*

provvedimentale". Si vedano, tra le altre, le sentenze: TAR Lazio, 21 marzo 2022, n. 3248; Tribunale di Macerata, 3 novembre 2023, n. 902; TAR Lombardia, Brescia, 10 luglio 2023 n. 576 e Tribunale di Padova, 1° agosto 2024, n. 1381.

Alla luce del chiaro disposto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, si ritiene, pertanto, che l'orientamento di questa Amministrazione debba essere necessariamente riconsiderato, anche al fine di garantire uniformità di comportamento da parte degli enti locali.

Al riguardo, occorre, preliminarmente, ripercorrere – come effettuato, più nel dettaglio, nella Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 – la normativa che disciplina l'adozione e la trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie da parte degli enti locali in materia di tributi di propria competenza, nonché la conseguente pubblicazione sul predetto sito *internet* a cura di questo Dipartimento.

Con riferimento all'**adozione** dei predetti atti, si rappresenta che, secondo quanto previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli stessi devono essere adottati dagli enti locali entro il termine stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale termine, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per l'anno di imposta 2026, è stato differito al 28 febbraio 2026, con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025.

In ordine, poi, alle norme che regolano l'attività di **pubblicazione** sul citato sito *internet* www.finanze.gov.it delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e dei regolamenti adottate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, attribuita dalla legge a questa Amministrazione, occorre far riferimento alla disciplina di carattere generale che prevede l'obbligo di invio al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) dei suddetti atti, ai fini della loro pubblicazione. In particolare, detto invio deve avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli atti in questione nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del MEF, sul predetto sito *internet*.

Con riferimento ai termini di **trasmissione**, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del citato D. L. n. 201 del 2011, le deliberazioni di approvazione delle tariffe e i regolamenti in materia di tributi locali devono essere inviati dai comuni entro il **termine perentorio del 14 ottobre** dell'anno di riferimento ai fini della relativa pubblicazione, che deve essere eseguita, a cura del MEF, entro il 28 ottobre del medesimo anno.

La pubblicazione entro tale ultima data costituisce condizione di efficacia degli atti in discorso e di applicabilità dei medesimi per l'anno di riferimento.

Si fa presente, invece, che per i tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, ad eccezione dell'imposta RC auto, la pubblicazione sul predetto sito *internet* dipartimentale non ha efficacia costitutiva, ma svolge una finalità informativa.

Tanto premesso, dalla qualificazione del canone unico come entrata tributaria deriva che, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie, affinché acquisiscano efficacia, devono essere pubblicate sul predetto sito *internet* dipartimentale, secondo le modalità e i termini sopra indicati.

In conclusione, considerato che la sentenza delle Sezioni Unite è stata pubblicata il 1° maggio 2026, si deve ritenere che per **l'anno d'imposta 2026**:

- è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026, il **termine per l'adozione** delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi del citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, da parte degli enti locali, con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi;
- **i comuni hanno l'obbligo di trasmettere**, con le modalità sopra indicate, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie **eventualmente già adottate per l'anno 2026**;
- in mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata **esclusivamente l'ultima deliberazione in materia di canone unico vigente** alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. Ad esempio, se il comune ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Giovanni Spalletta

Firmato digitalmente